

AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Globy[®] Infortuni”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudenciel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Globy® Infortuni”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 – 20139 Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 357.418.170.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141,7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/ 2015.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa Comune* delle Condizioni di Assicurazione)
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
 - per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
 - dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
 - per periodi e capitali indicati in polizza;
 - se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
 - se il premio è stato pagato.
 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
- **Validità territoriale** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa Comune* delle Condizioni di Assicurazione)
L'assicurazione è valida nel mondo intero.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.
- **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa Comune* delle Condizioni di Assicurazione)
Globy® assicura le persone:
 - domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale Italiano;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
 - che non hanno già compiuto i 75 anni di età.
- **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 5 della sezione *Normativa Comune* delle Condizioni di Assicurazione)
 - Non è consentita la stipulazione di più polizze a di capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - elevare i capitali assicurati dalla garanzia;
 - prolungare il periodo di copertura oltre i **100 giorni** consecutivi per lo stesso viaggio.
 - La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di rimborso.
- **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative incluse in “Globy® Infortuni”:

- **INFORTUNI DI VIAGGIO** (si rinvia all'art. 1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
 - **Indennità per gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.**
Capitale assicurato: quello prescelto e identificato in polizza, ma in ogni caso di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2– 1.3 – 1.4 – 1.5– 1.6– 1.7 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.

- **Capitale assicurabile:** il massimo capitale assicurabile è fissato in:
 - € 100.000 per persona;
 - € 2.000.000 per polizza.
- **Clausola di Cumulo:** si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 1.5, il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura "infortuni di viaggio", non supera i limiti di:

- € 100.000 per persona e € 2.000.000 per evento, in caso di morte;
- € 100.000 per persona e € 2.000.000 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

- **Franchigia:** si evidenzia che ai sensi dell'art. 1.7 per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, Globy® corrisponde l'indennità come segue:
 - non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale;
 - qualora, invece, essa risulta maggiore della suddetta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

- 4. Premi**
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
 Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it ed è determinato sulla base della combinazione specifica tra la durata delle polizza ed il capitale assicurato prescelto dal Contraente.
 Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.
 Il pagamento del premio deve avvenire presso l'agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.
- 5. Rivalsa**
Diritto di rivalsa
AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
- 6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
Prescrizione dei Diritti
 Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
- 7. Legge applicabile al contratto**
Legge applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
- 8. Regime Fiscale**
Trattamento Fiscale applicabile al contratto
 Sulla base dell'attribuzione della garanzia al specifico Ramo ministeriale, al premio è applicata un'aliquota d'imposta pari al 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

- 9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato**
Per denuncia di sinistri, l'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato:

<p>Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it) - via posta (all'indirizzo qui sotto indicato) <p>I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:</p> <p style="text-align: center;">AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy® Casella Postale 299 Via Cordusio 4 - 20123 MILANO</p>	<p>GLOBY® QUICK</p> <p>Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero 02-26609.690, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento</p> <p>In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la centrale operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick e non sarà possibile attivarla successivamente.</p>
---	--

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare l'art. 2 *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro* delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it.

- 10. Reclami**
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
 Servizio Qualità
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
 – Viale Brenta, 32 – 20139 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: reclamiAWP@allianz.com
- Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.
- Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
- Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
- 11. Condizioni non applicabili al contratto**
Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Ricorso all'Arbitrato

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy® :	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Globy Infortuni

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Evento:	l'accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri.
Franchigia/scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
- per periodi e capitali indicati in polizza;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- se il premio è stato pagato.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

3. Persone assicurabili

Globy® *assicura le persone:*

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano del Codice Fiscale Italiano;
- dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- che non hanno già compiuto 75 anni di età

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalla garanzia;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **100 giorni consecutivi** per lo stesso viaggio.

4.2 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di rimborso.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve:

- darne avviso
 - a Globy® secondo quanto previsto nella garanzia. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

1. Infortuni di viaggio

1.1 Oggetto

Globy® *assicura* gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, che entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Globy® *assicura* anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi e, a parziale deroga delle esclusioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Globy® *considera* infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Globy® *non considera* infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

1.2 Esclusioni

Globy® *non corrisponde* l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti a:

- svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- tentativo di suicidio o suicidio;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

- h) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- i) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- j) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- k) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- l) guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- m) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- n) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- o) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- p) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo
- q) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- r) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- s) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- t) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- u) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili.

1.3 Capitali assicurati

- a) Il capitale assicurato prescelto ed indicato in polizza, è di pari importo per il caso di morte e di invalidità permanente;
- b) massimo assicurabile per:
 - persona € 100.000;
 - polizza € 2.000.000.

1.4 Dichiarazioni dell'Assicurato

Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato, in base a quanto sia o venga a sua conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- € 100.000 per il caso di morte;
- € 100.000 per il caso di invalidità permanente.

1.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio "infortuni di viaggio", da esso Contraente stipulate con AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- € 100.000 per persona e € 2.000.000 per evento, in caso di morte;
- € 100.000 per persona e € 2.000.000 per evento, in caso di invalidità permanente.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

1.6 Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, **ma entro un anno dal giorno dell'infortunio**;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Globy® corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

1.7 Franchigia

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

1.8 Beneficiari

Polizze individuali: qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari;

Polizze cumulative: gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

2. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

2.1 Infortuni di viaggio

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- certificati medici attestanti l'infortunio, in originale;

successivamente e fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni, in originale.

Inoltre, se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopraggiunga durante il periodo di cura, si deve darne immediato avviso a Globy®.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **02-26609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento**. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la centrale operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick e non sarà possibile attivarla successivamente.

**Nel calcolo dei 20 giorni sono esclusi i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.*

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

